

incisività e potere di verifica. Per questo motivo, possiamo senz'altro dire che adesso dobbiamo rapidamente ratificare questo provvedimento e anticipo, quindi, il voto favorevole del gruppo dell'Italia dei Valori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.

FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, intervengo per confermare il sostegno del gruppo del Partito Democratico a questo disegno di legge e per sottolineare naturalmente che il punto che vale la pena di sottolineare riguarda l'introduzione da parte del Senato di questa clausola di monitoraggio, in base alla quale l'Agenzia delle dogane deve provvedere semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure di cui alla Convenzione in esame, trasmettendo poi le risultanze al Ministero dell'economia. Poi, nei sessanta giorni successivi, il Ministero medesimo può riferire in materia al Parlamento. Naturalmente, si tratta dell'introduzione di una norma che ha il suo senso.

A me verrebbe soltanto da osservare e da chiedere se questa azione di monitoraggio è prevista — e in che termini è stata prevista — anche dai disegni di ratifica degli altri Paesi europei sottoscrittori della medesima e, in particolare, quale possa essere — diciamo così — uno sbocco, perché da quello che capiamo si dovrebbe poi provvedere ad un'ulteriore possibile revisione del testo della Convenzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI (ore 18)

FRANCESCO TEMPESTINI. Fatta questa osservazione, che peraltro non è assolutamente ostativa ma fa emergere semmai un altro tipo di considerazione che è tutto interno al nostro sistema fiscale e al suo funzionamento, preannuncio che il nostro parere sul provvedimento in esame è favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3356-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pianeta.

ENRICO PIANETTA, *Relatore*. Signor Presidente, riprendendo brevemente proprio le considerazioni del collega Tempestini, faccio presente che la *ratio* della modifica del Senato si ricollega a quello che era già stato oggetto della relazione introduttiva al disegno di legge presentata alla Camera, nella quale si diceva che le istituzioni europee, che hanno presentato il testo della Convenzione, le autorità doganali, che si sono coordinate tra di loro, e gli organi nazionali, che sono stati interessati per gli aspetti di competenza, non essendo possibile prevedere il comportamento degli operatori economici circa l'utilizzazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato e, quindi, gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, hanno, in via cautelare, previsto che la Convenzione debba essere rivista e, in caso, modificata dalle parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale.

Pertanto, qualsiasi parte contraente può richiedere la modifica della Convenzione anche prima dei tre anni. Proprio in ragione di questa modalità applicativa che, evidentemente, ha la possibilità di essere valutata e testata, sembra quanto mai opportuno, appunto, la valutazione da parte delle Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, anche la valutazione definitiva da parte del Parlamento. Pertanto, credo che questo sia un elemento importante che deve essere oggetto, appunto, di valutazione e di considerazioni applicative che devono essere valutate via via nel tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ENZO SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente,

ritengo che l'onorevole Pianetta abbia chiarito le ragioni della norma introdotta al Senato e, pertanto, che non vi sia da aggiungere alcunché.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2095 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (Approvato dal Senato) (A.C. 3881) (ore 18,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.

*(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3881)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Barbi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO BARBI, *Relatore*. Signor Presidente, la Convenzione e l'annesso Protocollo in esame, firmati a Roma il 3 luglio

2002, sono nati dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle relazioni economiche tra Italia e Moldova. Con la Convenzione si predispone la cornice normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e commerciali bilaterali, fissando alcune condizioni utili ad incrementare le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Secondo i dati forniti dall'ICE, negli ultimi tre anni l'Italia ha incrementato la propria posizione sul mercato moldavo, diventando uno dei principali Paesi investitori. Attualmente il nostro Paese si posiziona al quarto posto per numero di aziende, con 736 aziende a partecipazione italiana registrate nel Paese e operanti maggiormente nell'area della capitale.

Gli investimenti più significativi sono stati realizzati nel settore finanziario, immobiliare, del commercio all'ingrosso e si registra anche un aumento delle imprese attive nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Come già accennato in passato, vi è l'urgenza di consolidare il quadro dei rapporti bilaterali con la Moldova, posta ai confini dell'Unione europea, ma impegnata in un difficile e coraggioso processo di stabilizzazione istituzionale ed economica che non accenna tuttavia a trovare una soluzione compiuta. Le recenti consultazioni politiche hanno registrato una situazione di stallo poiché la coalizione dei tre partiti filo-europei ha ottenuto una maggioranza per esprimere un Governo, ma non ha voti a sufficienza per sbloccare l'*empasse* istituzionale, che dopo due anni ha riportato alle urne i moldavi.

La Convenzione è costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo che ne è parte integrante, è basata su un modello elaborato dall'OCSE e si applica alle imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo

6), mentre gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante la medesima.

Quanto alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9), agli Stati contraenti è consentito effettuare rettifiche, in aumento o in diminuzione, dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti; tali aggiustamenti tuttavia dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione.

In ordine alla disciplina dei dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi. Nel caso specifico degli interessi di cui all'articolo 11, oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è prevista la facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo. In materia di *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le parti hanno concordato una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, *capital gains*, le previsioni dell'articolo 13 seguono a grandi linee — come evidenziato dalla relazione illustrativa — il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE. Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi (articolo 27).

Quanto al disegno di legge approvato dal Senato il 17 novembre scorso, si segnala che l'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, stimati in 16 mila euro annui...

PRESIDENTE. Onorevole Barbi, la prego di concludere.

MARIO BARBI, *Relatore*.... a decorrere dal 2011 — mi avvio alla conclusione, signor Presidente — reperiti tramite riduzione per gli anni 2011 e seguenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU per la lotta alla desertificazione. Segnalo in proposito che il Governo continua a fare ricorso a questa forma di copertura senza spiegazioni, nonostante le riserve ripetutamente formulate in sede parlamentare e la disponibilità dichiarata dallo stesso Governo a provvedere diversamente.

In generale sul merito complessivo del provvedimento, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la ratifica del provvedimento in titolo comporterà significativi benefici per gli imprenditori dei due Paesi, nonché per il processo di adeguamento della Moldova agli standard dell'Unione europea. È infine favorevole il parere delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e finanze sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'Italia ha incrementato la propria posizione nel mercato moldavo ed è quindi un partner importante per contribuire allo sviluppo di quel Paese. È quindi necessario creare un insieme di condizioni per garantire gli investitori e fare in modo che ci sia equità

per quanto a attiene tutti gli aspetti economici e finanziari e alla parte relativa alla tassazione.

Questo provvedimento si pone quindi l'obiettivo di creare la normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e per creare le condizioni atte a incrementare le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani, in maniera tale da far sì che ci siano le condizioni per arrivare ad una competitività adeguata nei confronti degli investitori appartenenti ad altri Paesi industrializzati.

Tra l'altro questo insieme di elementi si inserisce in un Paese, la Moldova, che ha necessità di incrementare il proprio processo di stabilizzazione e, come il relatore ha evidenziato, siamo di fronte anche ad una precarietà della situazione politica. La Moldova ormai rappresenta uno Stato che confina con l'Unione europea; di qui la nostra necessità di creare quelle condizioni di attenzione anche per contribuire a fare in modo che questo Paese, che indubbiamente ha caratteristiche economiche e sociali precarie, abbia la capacità di poter innescare un più rapido processo di sviluppo.

In questo senso i nostri investitori, soprattutto nel settore immobiliare, del commercio all'ingrosso, dell'informazione e della comunicazione, possono trovare con l'applicazione di questo provvedimento quegli elementi, quelle clausole e quelle garanzie che possono dare maggiore certezza e tranquillità agli investimenti.

Voglio anche ricordare la precarietà di quel Paese in ordine alla ormai annosa questione relativa alla Transnistria, che indubbiamente rappresenta un elemento di complessità di rapporti all'interno della Moldova stessa.

Direi, per concludere, che questo provvedimento non può che contribuire a far sì che anche dal punto di vista economico e sociale, viste la precarietà e le difficoltà esistenti in quel Paese, ci possa essere un contributo e pertanto preannuncio il voto favorevole del gruppo del Popolo della Libertà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo ad affrontare legislativamente la questione di come evitare il meccanismo della doppia imposizione. Non sarà la prima né l'ultima, anche perché stiamo parlando in questo caso, per quanto riguarda la Moldova, di una realtà fra le tante — dopo la dissoluzione dell'ex Unione sovietica, che ha condotto alla creazione di una miriade di Stati indipendenti — con le quali noi collaboriamo e c'è un interscambio positivo, per cui le aziende italiane sono particolarmente attive e interessate a questi mercati.

Si tratta quindi oggi di fornire uno strumento fiscale che metterà le nostre aziende nelle condizioni migliori, per poter competere con quelle di altri Paesi industrializzati, sia dal punto di vista degli scambi commerciali che dei processi economici.

La nota positiva, nello specifico degli scambi con la Repubblica moldava, è che negli ultimi tre anni l'Italia ha incrementato la propria posizione su questo mercato, diventando uno dei principali Paesi investitori, posizionandosi attualmente al quarto posto per numero di aziende, con più di 700 imprese italiane che partecipano, che sono registrate in quel Paese e che operano maggiormente nell'area della capitale. I settori che vedono un maggiore impegno italiano sono quelli finanziario, immobiliare, del commercio all'ingrosso; insomma, le nostre presenze in questi ambiti sono particolarmente significative.

È importante, quindi, ratificare al più presto la Convenzione in esame che indubbiamente darà slancio agli scambi. Ma, così come ha già fatto il collega Pianetta e così come voglio rifare io, agganciandomi all'intervento che feci qualche mese fa, segnalo che tra la Repubblica moldava e lo Stato della Transnistria — parte della Repubblica moldava autoproclamatasi indipendente ancorché non riconosciuta da alcuno — è ancora *in fieri* la prospettiva, promettente, di risolvere questo conflitto.

Vi è un *memorandum*, che ha dato un forte segnale di maggiore impegno, firmato lo scorso 5 giugno dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel e dal Presidente russo Medvedev per concordare una soluzione.

Nell'occasione, quando si trattò di discuterne, mesi fa, io, il collega Mecacci ed altri colleghi presentammo anche degli atti di indirizzo che furono accolti dal Governo, ma non abbiamo poi avuto più notizie sullo stato dell'arte. Credo che, invece, occorrerebbe rilanciare una forte iniziativa da parte del nostro Governo nei confronti delle autorità russe, visti i noti e saldi rapporti del nostro Presidente del Consiglio con le suddette autorità, affinché questa regione d'Europa, che vive purtroppo ancora in una situazione di instabilità, di corruzione e di attività illegale molto diffuse, possa trovare una pacifica soluzione al di là ovviamente della ratifica del provvedimento in esame, che vedrà senz'altro il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.

FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, mi devo associare agli interventi degli onorevoli Pianetta ed Evangelisti, che hanno sollevato, nel contesto di un consenso alla relazione dell'onorevole Barbi, la questione relativa alla Transnistria che rappresenta, effettivamente, un punto dolente nei confronti della Repubblica moldava con tutti i fenomeni ad esso connessi, ossia quelli di uno Stato che si ritrova ai propri confini un non-Stato o, anzi, più che un non-Stato, un'entità, un'*enclave*, un corridoio che, come ci dice l'informazione, per quel poco che vi si dedica, ha caratteristiche da cui emerge la qualità di non-Stato dal punto di vista della criminalità, della illegalità e, soprattutto, dell'utilizzo che viene fatto di questa *enclave*, di questa striscia di territorio, per sviluppare e rendere possibili forme illegali di commercio che hanno caratteristiche varie e tra le quali è molto probabile che si possano annoverare traffici di armi e di prodotti pericolosi. Questo aspetto

rende la questione moldava una questione molto precaria.

Da questo punto di vista è chiaro che noi favoriamo, con questo provvedimento, a un miglioramento delle condizioni e non soltanto dell'interscambio. Infatti, in qualche modo diamo anche una mano ad una regolarizzazione e normalizzazione di questo Paese che — come ha ricordato l'onorevole Barbi — vive esattamente questo grosso problema del rapporto con l'Unione sovietica (mi correggo, con la Russia, ma non è del tutto sbagliato questo riferimento), che si può configurare come un dito tenuto sul bubbone purulento rappresentato dalla Transnistria. Il Paese moldavo — come sapete — ha anche altre problematiche relative al tema della sua identità: è un Paese con una forte minoranza di origine rumena. Si tratta dunque di problematiche molto complesse, che naturalmente esulano dal dibattito sul testo in esame, ma che — come hanno fatto i miei colleghi — ci spingono (anche come gruppo del Partito Democratico) a sollecitare il Governo ad una presa di posizione, in sede di replica o quando lo riterrà opportuno, o comunque affinché questo tema rimanga all'attenzione, rimanga un tema aperto, trattandosi di una spina nella costruzione di rapporti positivi con Paesi che sono sul versante est dell'Europa.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3881)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ENZO SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intendo fare qualche osservazione in riferimento alla questione della Transnistria, perché questo è giustamente — come è stato sottolineato — un problema reale di

difficile soluzione nelle relazioni con la Moldavia e con la Russia. A tal proposito il Governo accolse un ordine del giorno presentato dal senatore Perduca al Senato al momento dell'approvazione della Convenzione, ed è disponibile in sede finale di esame ad accogliere eventualmente un'analoga indicazione del Parlamento, per proseguire negli sforzi intrapresi dall'Esecutivo stesso su questo tema.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2402 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (Approvato dal Senato) (A.C. 3882) (ore 18,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3882)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) s'intende autorizzata a riferire oralmente. L'onorevole Nirenstein, vicepresidente della Commissione Affari esteri, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore.

FIAMMA NIRENSTEIN, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito dell'accordo di cooperazione in materia di difesa che è all'ordine del giorno, ritengo doveroso informare l'Assemblea che l'ufficio di presidenza della Commissione affari esteri integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito proprio prima di questa seduta per una riflessione sull'attuale fase dei rapporti tra Italia e Brasile alla luce della negata estradizione del terrorista pluriomicida Cesare Battisti.

Come hanno più volte sottolineato sia il nostro Presidente del Consiglio che il nostro Ministro degli affari esteri le relazioni tra due grandi Paesi come Italia e Brasile, che vantano indissolubili vincoli storici e condividono importanti responsabilità nella *governance* globale, non possono essere messe in discussione da un pur gravissimo episodio, che peraltro preoccupa soprattutto per l'assoluta mancanza di comprensione della recente storia d'Italia e di conoscenza del nostro sistema giudiziario e carcerario. È in questo senso che anche il Presidente della Repubblica si è, sabato scorso, fatto interprete di un sentimento d'indignazione e di costernazione che attraversa tutta l'opinione pubblica indipendentemente dallo schieramento politico.

Non è un caso che questa Assemblea, già due anni fa, si sia unanimemente espressa in un appello alle autorità brasiliane per l'estradizione di Battisti, ed abbia accolto con un applauso l'anno scorso la notizia della decisione favorevole del Supremo tribunale federale di Brasilia. Nello stesso spirito prima di licenziare l'accordo oggi in discussione la Commissione Affari esteri, il 22 dicembre, aveva interrogato il rappresentante del Governo circa i possibili scenari degli ultimi giorni della Presidenza Lula. Purtroppo – come è a tutti noto – si è verificato lo scenario peggiore di tutti. Per la prima volta nella storia costituzionale brasiliana il Presidente della Repubblica non si è uniformato alla decisione della più alta magistratura del Paese.

Questa scelta ha profondamente deluso, non solo tutta Italia, che si è stretta alle famiglie delle vittime, ancora una volta defraudate del loro diritto alla giustizia, ma anche la maggioranza dei cittadini brasiliani, moltissimi dei quali sono di origine italiana, come ampiamente testimoniato dalle reazioni e dai commenti dei principali organi di stampa. Un'Avvocatura dello Stato palesemente imbarazzata ha cercato di arrampicarsi sugli specchi paventando il rischio di una persecuzione politica e adducendo ragioni umanitarie che, come ha scritto *Il Foglio*, sono diventate disumane. Per fortuna, almeno sino ad ora, è stata risparmiata una scarcerazione che avrebbe garantito l'impunità del crimine.

Ad avviso della Commissione affari esteri, a questo punto, il Governo, con il sostegno del Parlamento, deve continuare a non lasciare nulla di intentato per ottenere giustizia sul piano del diritto internazionale. Poiché il Brasile è una grande democrazia che è passata, in tempi non lontani, attraverso prove difficili, è lecito sperare che prevalga lo Stato di diritto e che il Supremo tribunale federale accolga il nostro ricorso e rimetta la decisione al nuovo Presidente in carica dal primo gennaio, la signora Dilma Rousseff, che, in campagna elettorale, si era espressa a favore dell'estradizione.

Il trattato bilaterale in vigore prevede, in alternativa, la convocazione di una commissione di conciliazione. Inoltre, i più autorevoli giuristi, sia italiani, sia brasiliani, si sono detti certi che un ricorso alla Corte internazionale dell'Aja avrebbe immediato successo. Elenco tutte queste possibilità per dire che le prospettive che abbiamo di fronte le valutiamo come positive e che, pertanto, riteniamo che il nostro rapporto, in futuro, con il Brasile, possa avere senz'altro sviluppi positivi.

Ci ha, però, amareggiato che le competenti autorità dell'Unione europea non abbiano ritenuto di manifestare solidarietà ad uno Stato membro e fondatore di cui si è messa in dubbio la legalità e la correttezza del sistema giudiziario e car-

cerario. Speriamo di poter vedere, nei prossimi giorni, una reazione in questo senso.

Sono certa che il Governo vorrà comunque aggiornare sin d'ora il Parlamento sulle prospettive del caso. In tale ottica, è maturato l'orientamento di chiedere all'Assemblea un rinvio del provvedimento per una pausa di riflessione che consenta di giungere all'approvazione in un clima diverso, al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione. Tale rinvio, quindi, non intende in alcun modo né sottovalutare né subordinare la portata dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto a Roma l'11 novembre 2008, di cui riaffermiamo integralmente la validità, non solo sul piano bilaterale, ma anche su quello della sicurezza multilaterale. Ricordo, peraltro, che, nell'esame in sede referente, erano emersi alcuni aspetti tecnici, concernenti le intese intergovernative necessarie per l'esportazione e la riesportazione di materiali di difesa, che erano stati rinviati alla discussione in Assemblea, ma che potrebbero esser in ogni caso suscettibili di ulteriore approfondimento.

L'accordo è, comunque, destinato a rafforzare reciprocamente lo strumento militare, il supporto alle iniziative commerciali, lo scambio di informazioni, la sicurezza nazionale, con indubbi vantaggi per ambedue le parti. Ricordo, altresì, che l'accordo, la cui ratifica è già stata approvata dal Senato, si compone di un breve preambolo di 15 articoli che disciplinano i seguenti ambiti di cooperazione: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione dell'esperienza di *peacekeeping*, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport e storia militare.

Concludendo, auspico, pertanto, che tutti i gruppi parlamentari si esprimano per il rinvio dell'accordo in discussione, con spirito costruttivo e nella consapevolezza della profondità della nostra amicizia per il Brasile e per il suo popolo, a testimonianza di un'unanime volontà politica volta esclusivamente ad un richiamo

alla responsabilità e all'affermazione della giustizia. Ricordo che il Brasile è chiamato ad essere protagonista della Conferenza Italia-America Latina che sarà tenuta a fine anno. Confido, perciò, che una decisione in tal senso possa essere assunta, a fronte di un consenso unanime, direttamente dalla Conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà domattina. Sono certa che tutte le forze politiche dimostreranno, in questa occasione, la stessa coesione che consentì di affrontare e superare, nella legalità costituzionale, i cosiddetti anni di piombo, perché la democrazia italiana non ha bisogno di prendere lezioni al riguardo né da questa parte né dall'altra parte dell'Atlantico.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, il gruppo del Popolo della Libertà condivide completamente l'intervento della relatrice, sia per quanto riguarda le motivazioni generali collegate alla questione Cesare Battisti sia per quanto attiene la procedura, nel senso che il provvedimento in esame è importante e vuole creare le migliori condizioni possibili di collaborazione tra l'Italia e il Brasile in un comparto così importante e così significativo come quello della difesa e soprattutto tende a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidare la capacità delle stesse e per migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza e di sicurezza internazionale. Dunque, un provvedimento importante e fondamentale che necessita — qui condivido proprio le considerazioni della relatrice — di un clima più sereno, più disteso, capace di valorizzare esattamente la strategicità e l'importanza di questo provvedimento.

Quindi, fermo restando e non voglio aggiungere proprio nulla alla precisione, alla compostezza e alla puntualità delle considerazioni che la relatrice ha voluto

fare nel contesto del rapporto tra l'Italia e il Brasile e soprattutto valutando le posizioni del Governo, le posizioni espresse mirabilmente anche dal Presidente della Repubblica e valutando la possibilità che il nostro Paese possa far valere le proprie ragioni in sede giuridica, mi auguro che si creino le condizioni perché questo personaggio, questo assassino, possa rimanere all'interno delle galere che — mi auguro — saranno quelle italiane in una prospettiva di ritorno in Italia, come ci deve essere garantito dal rapporto bilaterale e soprattutto direi dalle condizioni internazionali. Quindi, credo che ci debba essere dal punto di vista della posizione del Parlamento una posizione ferma, condivisa, univoca per garantire la capacità della nostra democrazia di far valere nei momenti più difficili, senza dimenticare la tragicità degli anni di piombo, la capacità di unitarietà nei confronti di episodi che mettono in debita luce la sua posizione, che deve essere valorizzata e deve essere considerata all'altezza delle grandi democrazie dell'occidente. Questo deve essere, dunque, a mio modo di vedere, il significato che questa nostra posizione, una posizione unitaria del Parlamento, deve garantire su questo episodio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Stanislao. Ne ha facoltà.

AUGUSTO DI STANISLAO. Signor Presidente, a nome dell'Italia dei Valori vorrei sottoporre a voi una riflessione anche più ampia, al netto delle polemiche peraltro alimentate da autorevoli esponenti del Governo. Ne cito alcune: la polemica tutta muscolare del Ministro La Russa, il quale parla di una sua disponibilità ad un boicottaggio nei confronti del Paese sudamericano, oppure quella del Ministro Frattini, che parla di diplomazia economica. Peraltro se approfondiamo l'elemento che riguarda il Ministro Frattini c'è da dire che il medesimo ha parlato di non rompere gli accordi perché ciò non aiuta a riavere Battisti, né a difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani. Lo stesso Ministro si contraddice subito dopo, dicendo

che la Farnesina rilancerà la diplomazia economica, ma è chiaro che davanti ad alcuni principi fondamentali non possiamo chiudere un occhio nel nome degli affari.

Dunque, delle due l'una: o si decide di prendere un punto di riferimento, che è la cifra dell'etica di uno Stato, delle istituzioni e di un intero Parlamento mi auguro, oppure significa che qualcuno vuole andare per proprio conto, alimentando la propaganda e non dando l'idea di un'Italia unita attraverso il proprio Parlamento.

Ma, come dicevo, al netto delle polemiche bisogna stare ai fatti e ai fatti io mi riferisco perché, così com'è accaduto nel corso di questa legislatura con accordi stipulati con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e nel corso della scorsa legislatura con quello stipulato con il Governo indiano, il provvedimento di cui discutiamo oggi si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

L'accordo con il Brasile, al di là di come si posizionerà il nostro Governo dopo lo schiaffo subito a seguito della decisione dell'uscente Presidente Lula con riferimento alla nota vicenda legata all'estradizione di un terrorista condannato in via definitiva nel nostro Paese (e questo è Cesare Battisti), intende favorire ed incrementare la cooperazione bilaterale tra le nostre Forze armate e quelle brasiliane, per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza, mirando nel contempo a produrre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in un'ottica di stabilizzazione, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

Tutto questo si inserisce bene e rafforza ulteriormente i già nostri ottimi rapporti con il Brasile, nel solco e nello spirito di un'amicizia preesistente, offu-

scata come dicevo proprio da questo fatto recente, che rischia di avere ripercussioni diplomatiche di non poco conto.

L'Accordo, già approvato dal Senato, tiene conto della salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo soprattutto tecnologico, ma anche industriale ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale, senza dimenticare che il Brasile è diventato in pochi anni uno dei principali partner, anche e soprattutto a livello economico e commerciale, dell'Italia. I settori maggiormente rappresentativi di questa cooperazione — è bene ricordarlo, perché qualcuno forse lo ha dimenticato, sulla scia delle polemiche — riguardano la sicurezza e la politica di difesa, la ricerca e lo sviluppo, il supporto logistico, la condivisione delle esperienze di *peacekeeping*, che è una cosa che dovevamo approfondire in questo contesto del dibattito, le questioni ambientali ed il controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, i servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport e storia militare.

Fin qui si può certamente concordare con l'impianto dell'articolo, ma come è già accaduto con lo stesso tipo di Accordo in materia di difesa (e mi riferisco a quello con l'Arabia Saudita, che abbiamo ratificato nel 2009) la disposizione dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale da difesa, ossia l'articolo 6, deve costituire un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge n. 185 del 1990, che disciplina l'esportazione di materiali e di armamenti. È bene ricordare che questa legge ha sempre disciplinato sia le procedure di autorizzazione dello svolgimento delle trattative sia le procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate, soprattutto in considerazione di tutte quelle operazioni di interscambio previste da apposite intese governative.

Signor Presidente, io ho 5 minuti e penso di averne consumati 2 e mezzo o 3, non di più.

PRESIDENTE. No, le mancano 17 secondi, ma io la ascolto.

AUGUSTO DI STANISLAO. Signor Presidente, la rassicuro da questo punto di vista, perché voglio dire concludendo che noi rispetto a questo Accordo abbiamo dato un contributo fondamentale nel rispetto della legge n. 185 del 1990, laddove abbiamo ritenuto di dovere indirizzare il parere espresso dalla Commissione, che altrimenti dava una possibilità in termini di indeterminatezza rispetto agli accordi non fra gli Stati, ma fra le singole operazioni delle industrie di armamenti tra Brasile e Italia. Quella modifica ce la vogliamo intestare noi, perché l'abbiamo conseguita e voluta fortemente noi come Italia dei Valori, ed essa ha prodotto all'interno della ratifica in esame un importante punto a favore delle istituzioni.

Da questo punto di vista voglio anche concludere dicendo che non vi è stato un adeguato risalto della circostanza che l'articolo 3 dell'Accordo, fra i molteplici campi di cooperazione, ricomprende anche la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi nel settore della difesa. Si tratta di un aspetto della cooperazione che avrebbe meritato una particolare maggiore attenzione da parte di tutti quanti i colleghi. In particolare, gli aspetti della cooperazione in campo militare e le modalità di attuazione della legge n. 185 del 1990 appaiono meritevoli di essere affrontati in un dibattito approfondito, eventualmente anche finalizzandolo all'approvazione di una risoluzione in materia.

Chi vi parla, nel dichiararsi disponibile, insieme all'Italia dei Valori, a promuovere un tale atto, auspica che tuttavia anche il medesimo, ossia la risoluzione, sia sottoscritta dall'intera Commissione, per dare un senso a questo dibattito e, soprattutto, ad una ratifica che rischia di essere risucchiata dalle polemiche e non essere invece valutata per quello che è, ossia un Accordo così importante e fondamentale che può dare, finalmente, a livello internazionale la cifra dell'etica dello Stato e dell'istituzione e soprattutto di questo Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Onorevole Di Stanislao, siamo stati molto tolleranti: un minuto e quaranta secondi in più.

È iscritto a parlare l'onorevole Narducci. Ne ha facoltà.

FRANCO NARDUCCI. Signor Presidente, la vicenda della mancata estradizione di Battisti dal Brasile all'Italia ha occupato in queste ultime settimane uno spazio mediatico proporzionale alla portata, invero incomprensibile, della decisione assunta dal Presidente Lula e alla gravità dei delitti commessi dall'ex terrorista durante il triste periodo degli « anni di piombo ».

Il Partito Democratico, il mio gruppo, ha ribadito in ogni occasione con fermezza la linea rigorosa del rispetto dei trattati internazionali, che annoverano anche il Brasile tra i firmatari. Noi crediamo che sia una questione di civiltà e di rispetto delle vittime e dei loro parenti, ai quali va la nostra assoluta solidarietà. Cesare Battisti non può continuare a sottrarsi impunemente alle sue responsabilità gravissime. Lo abbiamo sottolineato in questi giorni ripetutamente, e lo avevamo detto nel 2009 alla luce dell'inquietante decisione dell'allora Ministro della giustizia brasiliano di concedere lo *status* di rifugiato politico a Cesare Battisti. Proprio in quella occasione fummo copromotori della mozione unitaria che riproponeva con forza la giusta e legittima richiesta italiana di chiedere al Brasile l'estradizione di Battisti.

Il nostro plauso va anche, soprattutto in questo momento, al presidente Napolitano, per avere tenuto alta l'attenzione sul caso Battisti, intervenendo con un duro monito a Francia e Brasile, che, come ha detto il Capo dello Stato, non sanno cosa abbia significato il terrorismo per l'Italia, e concordiamo con il Presidente della Repubblica, con il Capo dello Stato, con l'appello che quest'ultimo ha lanciato affinché veramente si giunga ad una soluzione di questo caso.

La relatrice, la collega Fiamma Nirenstein, ha chiesto un rinvio per approdare ad una approvazione in un clima di mag-

giore serenità. Il gruppo del Partito Democratico vuole, anzitutto, ribadire l'importanza strategica di questo Accordo, che riafferma, tra l'altro, i rapporti di grande amicizia tra l'Italia e il Brasile, un Paese che ospita da oltre un secolo la più grande comunità immigrata di origine italiana al mondo. Siamo convinti che occorra tenere distinte le due posizioni: quella dei rapporti politici costruttivi e fruttuosi e quella del più ampio coinvolgimento, anche della comunità internazionale e di tutte le sue istanze, per ottenere l'estradizione di Cesare Battisti.

Siamo, comunque, d'accordo ad accettare e ad approvare questo rinvio per un ulteriore approfondimento. Un approfondimento che deve riguardare — a questo ci teniamo molto — anche la legge n. 185 del 1990, che prevede un controllo governativo, prima, e parlamentare, poi, volto a evitare che l'esportazione di armamenti costruiti da aziende italiane sia diretta a Paesi che utilizzino gli stessi in situazioni, sia interne che esterne, non conformi al rispetto della legge internazionale o in spregio dei diritti dell'uomo.

Quindi per farla breve, signor Presidente, e concludendo, noi riteniamo che è vero che con il tempo alcune modifiche della legge n. 185 del 1990 si siano rese necessarie e alcuni accordi internazionali hanno stabilito la possibilità che apposite intese governative semplifichino il regime autorizzatorio e rendano più semplice il rapporto di cooperazione nel settore della difesa, ma questo deve avvenire sempre con grande cautela e limitatamente a un governo di Paesi bene identificati (i Paesi europei o i membri della NATO), con i quali le strettissime relazioni politiche e militari rendono giustificabile una deroga al regime generale.

Trattandosi del Brasile, di un Paese che non è membro dell'Unione europea, né della NATO, dobbiamo chiedere al Governo se siamo in presenza di una di quelle intese governative che comporterebbero un regime di autorizzazione alle esportazioni di armamenti più blando.

Infatti, in questo caso, se questo è il caso — come la relazione tecnica di ac-

compagnamento al disegno di legge di ratifica ribadisce — dobbiamo assicurarci che la semplificazione nel regime delle esportazioni sia al massimo limitata ai rapporti di scambio di materiale tra le Forze armate dei due Paesi.

Concludo veramente, dicendo che questo approfondimento deve riguardare questo aspetto e ribadendo fermamente l'esigenza che il nostro Paese ha di ottenere giustizia e di ottenere l'estradizione di Cesare Battisti (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3882)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Nirenstein, vicepresidente della Commissione Affari esteri.

FIAMMA NIRENSTEIN, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, non intendo replicare; desidero soltanto esprimere il mio apprezzamento per lo spirito di concordia che ha dominato questa discussione molto costruttiva e che ha espresso sia la volontà di tenere separati gli svariati piani che erano presenti nella nostra discussione sia la ferrea volontà di portare avanti la nostra battaglia per l'estradizione dell'assassino Cesare Battisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ENZO SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, innanzitutto esprimo la piena concordanza del Governo con la proposta che è stata avanzata dalla relatrice, tenendo ben distinti i due piani, quello che riguarda l'insieme delle relazioni politiche, economiche, sociali e culturali con il Brasile, e la vicenda Battisti.

Il Governo sta sperando ogni tentativo sul piano giudiziale affinché il Trattato di estradizione venga applicato come è nella sua sostanza. La concessione dell'extradizione spetta all'autorità giudiziaria, non spetta all'autorità politica esecutiva.

Vi è una sentenza molto articolata della Corte suprema: sono quasi 600 pagine con le quali la Corte suprema ha dichiarato nullo il decreto del Ministro della giustizia riguardante la posizione di rifugiato politico del Battisti.

Ora l'Italia intende proseguire su questa strada e intende esperire tutte le possibilità previste dall'ordinamento brasiliano, affinché vi sia il rispetto del Trattato di estradizione, e non esclude nel modo più assoluto il ricorso anche al Tribunale dell'Aja, se questo e ogni altro passaggio fosse inadeguato.

Vi è stata già una decisione del Tribunale supremo in ordine alla scarcerazione di Battisti ed è stato un segnale che abbiamo colto favorevolmente. Su questo terreno, l'Italia ha mostrato unitariamente — dal Presidente della Repubblica a tutte le istituzioni dello Stato — una posizione ferma nel giudicare inaccettabile la decisione e di considerarla contraria ad un sentimento profondo del nostro Paese che non poteva, di fronte ad un assassino, non sollevarsi unitariamente.

Il Presidente della Repubblica ha espresso molto bene questi sentimenti. Il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fino ad oggi e continuerà a farlo in questa direzione.

In questo spirito, per quanto concerne la decisione di una riflessione ulteriore sul testo e con riferimento anche ad alcuni aspetti indicati dall'onorevole Narducci in merito al commercio delle armi, credo sia utile tornare in Commissione, approfondire e approdare, nel momento in cui il Parlamento lo riterrà opportuno, ad una decisione finale in sede di approvazione del provvedimento, dicendo al Governo brasiliano che noi non cancelliamo l'accordo, ma rinviando soltanto l'approvazione della ratifica ad un momento successivo.

Ci aspettiamo segnali positivi che incorraggino questa buona volontà del Governo italiano.

PRESIDENTE. Ricordo, a proposito delle richieste di rinvio anche adesso richiamate dal rappresentante del Governo, che, come i colleghi sanno, siamo nella fase della discussione sulle linee generali, nel corso della quale non sono previste votazioni e pertanto non è possibile decidere in merito al rinvio. A tale riguardo, ogni decisione deve essere rinviata alla giornata di domani. Domani, alle ore 12, vi sarà la Conferenza dei presidenti di gruppo, e pertanto quella sarà la sede più opportuna per decidere, insieme alla Presidenza, la strada da intraprendere, se proseguire nella discussione e quindi poi nelle votazioni piuttosto che rinviare in Commissione il provvedimento.

Saluto l'onorevole Giachetti, augurandogli buon anno; per tutte queste vacanze è stato in Aula... e quindi lo ringraziamo tutti.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 11 gennaio 2011, alle 17:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (C. 2326-C).

— *Relatori:* Angela Napoli, per la II Commissione; Mecacci, per la III Commissione.

S. 2157 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo fatti a Baku il 21 luglio 2004 (*Approvato dal Senato*) (C. 3835).

– *Relatore*: Stefani.

S. 2273 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (*Approvato dal Senato*) (C. 3836-A).

– *Relatore*: Tempestini.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 (C. 3827-A).

– *Relatore*: Antonione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (C. 3356-B).

– *Relatore*: Pianetta.

S. 2095 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (*Approvato dal Senato*) (C. 3881).

– *Relatore*: Barbi.

S. 2402 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (*Approvato dal Senato*) (C. 3882).

– *Relatore*: Stefani.

La seduta termina alle 18,55.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO ANGELA NAPOLI IN
SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI
RATIFICA N. 2326-C

ANGELA NAPOLI, *Relatore per la II Commissione*. Come ho avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame in sede referente, sono proprio le parti del testo rientranti più direttamente nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia ad essere state oggetto di modifiche da parte del Senato. Su alcune di queste modifiche le Commissioni II e III sono intervenute, in quanto non sono sembrate migliorative del testo approvato in prima lettura dalla Camera. Ulteriori modifiche, partendo dall'accoglimento delle condizioni apposte dalla Commissione Affari costituzionali nel proprio parere, dovranno essere effettuate nel corso dell'esame in Assemblea.

Trattandosi di un provvedimento in esame in seconda lettura dalla Camera mi soffermerò su quelle disposizioni che sono state modificate dal Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera o comunque da esso introdotte.

L'articolo 4, che modifica il codice penale, alla lettera *a*), modificando l'articolo 157, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità. Il testo

approvato dalla Camera prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati solo per l'ipotesi di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale commessi in danno di minore degli anni 14.

Le prime modifiche al testo trasmesso dal Senato si riferiscono alla lettera *b*), che introduce la nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Le Commissioni I e III hanno ritenuto di dover ritornare sostanzialmente al testo approvato in prima lettura dalla Camera, apparendo più efficace sotto il profilo della formulazione della fattispecie delittuosa. Rispetto all'analogo reato di pedofilia e pedopornografia culturale che era contemplato dal testo della Camera, il testo del Senato ha modificato il titolo nonché il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato, ha ridotto nel minimo l'entità delle pene, ma contestualmente ha configurato come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici ed ha escluso che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta. Per quanto attiene all'elenco dei reati, si tratta: degli atti sessuali con minorenni ultraquattordicenni in cambio di denaro o altra utilità economica di cui all'articolo 600-*bis*, secondo comma, riguardo ai quali il testo della Camera faceva invece riferimento all'intero articolo 600-*bis* (modificato dalla successiva lettera *g*)) e, quindi, anche alla fattispecie di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile prevista dal primo comma; della pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (articoli 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1), del turismo sessuale (articolo 600-*quinquies*); della violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenni (articoli 609-*bis* e 609-*octies*); degli atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*) e della corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*). Considerato che sull'elenco dei reati si è tornati al testo Camera, in occasione dell'esame in Assem-

blea si potrebbe valutare l'opportunità di reintrodurvi anche il reato di violenza di gruppo che il testo della Camera non contemplava. Le modifiche più importanti riguardano, tuttavia, la struttura del nuovo reato e l'entità della pena. Il testo della Camera considerava la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici come una delle modalità della condotta, mentre il testo del Senato la considera come una circostanza aggravante, che, quindi, avrebbe potuto comportare l'aumento della pena base fino ad un terzo solo nel caso in cui fosse stata riconosciuta prevalente rispetto ad eventuali circostanze attenuanti concorrenti. Considerato che il Senato è altresì intervenuto anche sull'entità della pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni anziché da tre a cinque anni), la pena applicabile nel caso di applicazione dell'aggravante sarebbe potuta essere anche superiore a quella che si sarebbe potuta applicare secondo quanto previsto dal testo Camera. Tuttavia non è apparso opportuno confermare quanto stabilito dal Senato, preferendo ritornare al testo della Camera per alcune considerazioni. In primo luogo, si è ritenuto non condivisibile che la modalità della commissione del reato attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici potesse costituire una circostanza aggravante da applicare solo eventualmente ad un reato che, rispetto al testo approvato dalla Camera, vedeva anche considerevolmente ridotta la pena minima, essendo questa portata da tre anni ad un anno e sei mesi (la pena massima è rimasta a cinque anni). Pertanto, secondo il testo del Senato in concreto si sarebbe potuto verificare che la circostanza aggravante non venisse applicata ed il fatto di commettere questo odioso reato attraverso Internet fosse punito con la pena di un anno e sei mesi od addirittura con una pena ancora inferiore in ragione delle eventuali circostanze attenuanti considerate prevalenti. Si è quindi tornati al testo della Camera.

Si è ritenuto opportuno anche riportare a tre anni la pena minima, sembrando eccessivamente lieve la pena minima di un

anno e sei mesi prevista dal Senato, nonché il margine di discrezionalità lasciato al giudice nel caso concreto, che avrebbe potuto spaziare da un anno a sei mesi a cinque anni, nonostante che si tratti di un reato che ha insita in sé una notevole gravità che prescinde dal fatto concreto con il quale è stato commesso.

La lettera *d*), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, in particolare estendendo l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambino infraquattordicenne.

La lettera *e*), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi (modifica all'articolo 576 del codice penale). La lettera *f*), introdotta dal Senato, modifica l'articolo 583-*bis* del codice penale, in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.

Le lettere da *g*) a *q*) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, modificando la Sezione I, Dei delitti contro la personalità individuale, del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale.

La lettera *g*), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale) individuando ulteriori condotte sanzionabili, (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto. La lettera *h*) modifica l'articolo 600-*ter* in tema di pornografia minorile, integrando le condotte riconducibili a tale

delitto e, a seguito delle modifiche appurate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro) e definendo il concetto di pornografia minorile. La lettera *i*), modificata dal Senato, abroga l'articolo 600-*sexies* del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell'articolo 602-*ter* del codice penale (lettera *o*)); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all'articolo 600-*septies.1* (lettera *m*). Il nuovo articolo 600-*septies*, introdotto dalla lettera *l*), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (e della confisca per equivalente) — già prevista per i delitti contro la personalità individuale — ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate. Il nuovo articolo 600-*septies.1*, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera *m*), prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-*septies.2*, modificato dal Senato, anch'esso inserito dalla lettera *m*), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L'abrogazione dell'articolo 602-*bis* (in materia di decadenza dalla potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinenti all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura), operata dalla lettera *n*) (introdotta dal Senato) è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli modificati dal disegno di

legge. La lettera *o*), anch'essa introdotta dal Senato, modifica l'articolo 602-ter del codice penale (che attualmente riguarda le sole aggravanti della cosiddetta tratta di persone) inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale. La lettera *p*), introdotta dal Senato, inserisce l'articolo 602-quater, con il quale dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenni il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all'ignoranza inevitabile, attraverso una modifica all'articolo 609-sexies (che riguarda i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni), è operato dalla lettera *t*) (anch'essa introdotta dal Senato) che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni. La lettera *q*), introdotta dal Senato, modificando l'articolo 604 del codice penale, integra con la violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) e l'adescamento di minorenni (articolo 609-undecies, introdotto dalla lettera *z*) il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.

Le lettere da *r*) a *z*) modificano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.

La lettera *r*), nella sostanza non modificata dal Senato, interviene sul delitto di atti sessuali con minorenni, previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, inserendo tra i possibili autori del delitto le persone a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia e le persone conviventi con il minore; la lettera *s*), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenni; la lettera *s*), modificata dal Senato,

sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenni, inasprendo la pena, ampliando la condotta penalmente rilevante, e prevedendo come aggravante il fatto che il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore. La lettera *u*), modificata dal Senato, modifica l'articolo 609-nonies del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuale indicati. Rispetto a questa modifiche dovranno essere apportate ulteriori modifiche accogliendo il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali. In particolare, si dovrà precisare che le misure di sicurezza sono applicabili previa valutazione della pericolosità del soggetto secondo quanto stabilito dall'articolo 203 del codice penale ed eliminare la previsione di una durata fissa delle misure di sicurezza prevedendo una durata minima ed ancorando la durata alla sussistenza in concreto della pericolosità del soggetto.

La lettera *v*), nella sostanza non modificata dal Senato, modifica l'articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni; la lettera *z*), non modificata dal Senato, introduce il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale. Le Commissioni riunite, accogliendo le osservazioni che il dottor Domenico Vulpiani, Coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, ha svolto in audizione, hanno riportato la lettera *a*), diretta a modificare l'articolo 51, comma 3-quinquies, del codice di procedura penale, al testo approvato dalla Camera in prima lettura. Tale testo attribuiva alle procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori sottraendola alle pro-

cure circondariali. Tale modifica era diretta a facilitare il coordinamento delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro specializzati in materia di reati informatici ed in particolare dei delitti inerenti alla pornografia minorile commessa tramite Internet. In sostanza, con questa scelta si aderiva non solamente a una precisa direttiva europea ma specialmente alla duplice esigenza di facilitare il coordinamento delle indagini e formare gruppi di lavoro specializzati in materia (*pool* di magistrati all'interno delle procure distrettuali). Inoltre, avendo tali reati una forte connotazione transnazionale, la competenza delle procure distrettuali avrebbe facilitato il rapporto con Eurojust. Le procure distrettuali hanno così il compito di coordinare le indagini e formare gruppi di lavoro specializzati. Non si può non tener conto che l'innovazione tecnologica ha significativamente mutato alcune forme di criminalità, da cui è scaturita a livello internazionale l'esigenza di contrastare tale fenomeno in una duplice direzione, uniformando le condotte ritenute illecite, in quanto lesive di interessi condivisi, e creando una complessa rete di cooperazione giudiziaria con mezzi di intervento nuovi rispetto a quelli tradizionali.

Il Senato ha deciso di sottrarre alle procure distrettuali (ovvero alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente) la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; per tali delitti la competenza torna dunque alle procure circondariali. Per le ragioni sopra esposte, relative all'opportunità di attribuire tale competenza alle procure distrettuali, le Commissioni riunite hanno stabilito di ritornare al testo originario, attribuendo quindi tale competenza nuovamente alle procure distrettuali.

Le lettere *c)*, *d)* ed *f)*, inserite dal Senato, modificano gli articoli 351, 362 e 391-*bis* del codice di procedura penale (in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal pubblico mi-

nistero e dal difensore) prevedendo che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l'assunzione delle informazioni da minorenni avvenga con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile; la lettera *e)*, inserita dal Senato, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater*, primo comma. Le Commissioni riunite hanno modificato tale disposizione ampliandone la portata a tutte le ipotesi di atti sessuali con minorenni previsti dall'articolo 609-*quater*. Le lettere *g)* (modificata dal Senato) e *h)* (nel testo Camera) intervengono sull'istituto dell'incidente probatorio con riferimento ai presupposti (articolo 392, codice di procedura penale) e alle modalità di svolgimento (articolo 398, codice di procedura penale), in particolare inserendo tra i delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni; la lettera *i)*, inserita dal Senato, modifica l'articolo 407 del codice di procedura penale, integrando con il reato di commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-*ter*, secondo comma) il catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini preliminari è di due anni; la lettera *l)*, non modificata dal Senato, interviene sulla disciplina del patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) per escluderne l'applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall'articolo 600-*bis* del codice penale. L'articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. In particolare il comma 1, non modificato dal Senato, modificando l'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, dell'ordinamento penitenziario, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osser-

vazione scientifica della personalità del detenuto; il comma 2, inserito dal Senato, subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica. Il nuovo articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario, inserito dal Senato con il comma 3, individua uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori. Le Commissioni hanno modificato tale disposizione mantenendone la struttura, ma meglio adattandola all'ordinamento penitenziario. L'articolo 8, modificato dal Senato, modificando l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, inserisce taluni reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori ai fini dell'applicazione della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO FRANCESCO TEMPESTINI
IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE
LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI
LEGGE DI RATIFICA N. 3836-A

FRANCESCO TEMPESTINI, *Relatore*.
La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Ottawa il 3 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricordo che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di ratifica della Convenzione firmata a Ottawa il 3 giugno 2002 (A.C. 3023), il cui iter non poté giungere a conclusione.

La Convenzione in esame, destinata a sostituire quella firmata il 17 novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, es-

sendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE, tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria.

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (da intendersi ora sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto attiene alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interesse dei due partner negoziali. Per i dividendi, è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.

In tema di *capital gains* è stata inclusa una disposizione riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un *tax deferral*, vale a dire un rinvio del momento impositivo, nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello

Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi. Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni. Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio è emerso che le disposizioni in materia di pensioni, alla luce dei flussi pensionistici rilevati mediamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale — che si attestano nella cifra di 1.554 euro per l'anno 2009 — determinano effetti finanziari non rilevanti e che le disposizioni di cui al citato articolo 18 della Convenzione non appaiono determinare effetti di gettito negativi in relazione ai pagamenti di carattere non periodico compreso il trattamento di fine rapporto.

La Convenzione ha anche definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il metodo di imputazione ordinaria.

Quanto al disegno di legge di ratifica, l'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 1,51 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, reperiti tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

È da segnalare che, nel corso dell'esame presso la III Commissione, si è reso necessario apportare una modifica all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in recepimento della condizione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al fine di prevedere la decorrenza degli oneri finanziari annui dal 2011.

Auspicio in conclusione un celere iter di esame del provvedimento in ragione della sua rilevanza per le relazioni tra Italia e Canada e, non ultimo, a tutela della cospicua comunità di cittadini italiani residenti in Canada che da lungo tempo attende l'entrata in vigore della nuova Convenzione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 20,30.